



REPUBBLICA ITALIANA

167/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al n. **62399** del registro di segreteria,
promosso da:

- **omissis**, nato il *omissis* in *omissis* (*omissis*), ivi residente e domiciliato
alla *omissis*, n. *omissis*, codice fiscale *omissis*, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Roberto Itta (c.f. TTIRRT75C08D761M) e Massimiliano Del
Vecchio (c.f. DLVMSM67E13L049K), elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Margherita Valentini, in Roma alla via Quintino Sella
n. 41 (pec: itta.roberto@coabrindisi.legalmail.it; pec:
delvecchio.massimiliano@oravta.legalmail.it);

Appellante

contro

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS**,
anche quale successore universale *ex lege* di INPDAP – Gestione

Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Ilaria De Leonardis;

Appellato

- **AZIENDA SANITARIA LOCALE di BRINDISI**, già USL BR/3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Brindisi alla via Napoli n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Corbascio;

Appellata

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 61/2025, depositata in data 4 marzo 2025.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 2 luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo; l'avv. Roberto Itta per l'appellante e l'avv. Sergio Corbascio per l'ASL di Brindisi. Non costituito in giudizio l'Inps.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 16.8.2024 davanti al giudice di primo grado, il sig. *omissis* ha rappresentato che:

- ha lavorato continuativamente dal 27.7.1983 al 30.11.2020 alle dipendenze dell'ASL Brindisi (già USL Brindisi) quale assistente medico di Pronto Soccorso e dal 20.11.1992;
- dal 27.7.1983 al 31.7.1986 ha lavorato in turni presso il P.S. del

nosocomio pubblico di Ceglie Messapica facente capo all'ASL-BR/3 di Francavilla Fontana;

- con sentenza n. 81/1987 il Pretore di Ceglie Messapica accertava le prestazioni lavorative rese in favore dell'USL-BR/3 dal 27.7.1983 al 31.7.1986;

- ha chiesto la regolarizzazione di detto ultimo periodo, che sarebbe stata riconosciuta al ricorrente con delibera n. 699 del 6.9.1989 del Comitato di gestione dell'allora USL-BR/3;

- ha formulato, in data 7-7.2020, domanda di pensione anticipata *ex art.* 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214) da liquidarsi in cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 239, della l. 24.12.2012, n. 228 (come modificato dall'art. 1, comma 195, della l. 11.12.2016, n. 232);

- ha conseguito la pensione l'11.12.2020 determinata in via provvisoria e il 12.2.2021 in via definitiva, senza, tuttavia, il computo delle 157 settimane relative al periodo di lavoro (in tesi) subordinato svolto dal 27.7.1983 al 31.7.1986;

- l'ASL Brindisi avrebbe omissso, per il periodo di lavoro (in tesi) subordinato compreso fra luglio 1983 e luglio 1986, il versamento di qualsiasi contribuzione previdenziale, in violazione di quanto previsto dalla citata delibera n. 699/1989.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto al giudice di primo grado di:

1. dichiarare, nei confronti dell'Inps (quale successore universale *ex lege* di INPDAP – Gestione Dipendenti Pubblici – e CPS – Cassa Pensioni Sanitari) e dell'ASL Brindisi (già USL BR/3), il suo diritto al versamento

della contribuzione previdenziale in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 27.07.1983 al 31.07.1986;

2. dichiarare, nei confronti dei medesimi enti, il suo diritto alla determinazione della pensione in godimento (VOCUM 06700889) con il computo della contribuzione previdenziale relativa al periodo dal 27.7.1983 al 31.7.1986 e il perfezionamento del requisito utile all'applicazione del comma 13 dell'art. 1 della l. 8.8.1995, n. 335 (liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo dall'1.1.2012);

3. condannare l'Inps e l'ASL Brindisi al pagamento, in solido tra loro, e l'ASL Brindisi a titolo di risarcimento del danno per quanto ritenuto non dovuto dall'Istituto previdenziale, della differenza tra l'assegno pensionistico VOCUM 06700889 in godimento dall'1.12.2020 e quello incrementato con il computo della contribuzione previdenziale per il periodo dal 27.7.1983 al 31.7.1986, oltre rivalutazione e interessi dal 121° giorno successivo alla decorrenza della prestazione fino all'effettivo soddisfo;

4. condannare l'Inps e l'ASL Brindisi al pagamento, in solido tra loro e l'ASL Brindisi a titolo di risarcimento del danno per quanto ritenuto non dovuto dall'Istituto previdenziale, della differenza tra l'importo dell'Indennità Premio di Servizio *ex* l. 8.3.1968, n. 152 già liquidata e quella che risulterebbe dal computo a fini contributivi del periodo dal 27.7.1983 al 31.7.1986, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 121° giorno successivo alla scadenza prevista dalla legge per il pagamento;

5. condannare l'Inps al pagamento delle spese e degli onorari di

giudizio, con richiesta di distrazione in favore del procuratore speciale dichiaratosi antistatario.

Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda relativa al trattamento di fine servizio, ha dichiarato la propria giurisdizione *«con riferimento alle ulteriori domande introdotte con il ricorso, aventi a oggetto un'asserita omessa contribuzione previdenziale in relazione al rapporto di lavoro intercorso con l'allora USL Brindisi dal 27.7.1983 al 31.7.1986 e gli effetti pregiudiziali derivanti sul rapporto pensionistico in godimento»*, respingendo comunque nel merito il ricorso, muovendo in particolare dalla circostanza che la delibera n. 699/1989 del Comitato di gestione dell'allora USL BR/3 – che ebbe a *«riconoscere il servizio reso dai sanitari appresso indicati, in regime di convenzionamento quale assistente presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Ceglie Messapico ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza sanitari ed alla INADEL»* – era stata annullata per vizio di legittimità dal Co.Re.Co. con provvedimento n. 9443 del 21.2.1990, mai impugnato in sede giurisdizionale e quindi divenuta definitiva.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. *omissis*, con unico e articolato motivo di gravame, censurando la pronuncia laddove, oltre a non aver acquisito alcuni atti (note 681/90 conseguenti a richiesta di chiarimenti del Co.Re.Co; atto con il quale il Co.Re.Co. chiede, esplicitandoli, i chiarimenti; note USL n. 681 del 19.1.1990), ha ritenuto *«.... caducato il presupposto giuridico da cui muove il complessivo impianto di pretese avanzato con il ricorso»* per effetto della decisione del Co.Re.Co.

In particolare, premesso che le prestazioni previdenziali non sarebbero prescritte (diversamente da quanto sostenuto dalle controparti), mentre lo sarebbe il TFR (per cui non ha proposto gravame), l'appellante ha sostenuto che il diritto alla contribuzione non è, e non avrebbe potuto essere censurato dal Co.Re.Co. in quanto previsto e tutelato dalla Costituzione, con obbligo del datore di lavoro di versare i contributi ex art. 2116 c.c.

Nel caso di specie, l'ASL (delibera del Commissario prefettizio n. 680 del 22.07.1985) aveva *"deliberato in pianta organica del Pronto Soccorso in questione 5 posti per assistente medico con Delibera della Giunta Regionale di Puglia n. 1915 del 12.03.1981"* e il ricorrente aveva già visto approvare varie delibere per lavorare in tale attività subordinata, per l'intero triennio ante 31.07.1986.

In ogni caso, l'Inps, trattandosi di contribuzioni non prescritte, non potrebbe ignorare il disposto dell'art. 2116 c.c., secondo cui *"Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali."*

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro."

L'appellante ha richiamato l'ordinanza della Corte di cassazione n. 235207/2019, secondo cui il medico collaboratore autonomo che lavora

presso un ospedale e che svolge lo stesso servizio e gli stessi orari dei colleghi medici strutturati a tempo indeterminato, con orari prestabiliti dai dirigenti dell'istituto, deve essere inquadrato come un vero e proprio dipendente a tutti gli effetti.

Secondo l'appellante, il Co.Re.Co. si sarebbe limitato a richiedere alcuni documenti, cosicché ha insistito nella richiesta di acquisizione dei chiarimenti richiesti alla USL dal Co.Re.Co il 27.10.1989, di quanto fornito dalla USL il 19.1.1990 (note n. 681 del 19.1.90), che il C.R.C. avrebbe valutato, l'atto esecutivo di incarico e relative convenzioni nonché la delibera esecutiva di inquadramento in ruolo.

La delibera del Co.Re.Co avrebbe, in tesi, censurato solo il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel triennio, mentre in questa sede l'appellante avrebbe chiesto il riconoscimento del solo periodo 1983 - 1986 ai fini del diritto alla contribuzione previdenziale, essendo, comunque, intercorso il rapporto di lavoro pubblico già oggetto di delibere precedenti.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, previa acquisizione della documentazione necessaria, di annullare parzialmente la sentenza impugnata e quindi di accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure, con favore di spese, diritti e onorari (difensori antistatari).

Con memoria in atti al 30.12.2025, si è costituita l'ASL di Brindisi, rappresentata e difesa come in epigrafe, che ha innanzitutto rimarcato che:

- il dott. *omissis*, nel periodo dal 27.07.1983 al 31.07.1986, ha svolto l'attività di medico chirurgo in regime libero-professionale su

convenzione con la U.S.L. BR/3 (poi confluita nell'attuale A.S.L. BR), con servizio cd. “*a gettoni di presenza*” nel Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Ceglie Messapica (come da certificato di servizio versato in atti sub doc. 5);

- il medico è stato assunto dalla medesima USL BR/3 (Deliberazione del Commissario prefettizio n.680 in data 22.07.1986; doc. 2), con inquadramento in ruolo ex art. 3 l. n. 207/1985, quale Assistente Medico di Pronto Soccorso, Area funzionale di Chirurgia;

- il Comitato di gestione della USL BR/3, con Deliberazione 06.09.1989 n. 699 (atti in primo grado), ha poi disposto il riconoscimento del servizio reso in regime di convenzionamento dal *omissis* nel periodo sopra indicato, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Previdenza Sanitari e all'INADEL. Detta Deliberazione, però, in esito ad una preliminare richiesta di chiarimenti con atto n. 59013 del 27.10.1989 (doc. all. 3), è stata annullata con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Puglia n. 9443 in data 21.02.1990 per violazione di legge ed eccesso di potere (doc. all. 4), provvedimento mai impugnato;

- il dott. *omissis* ha avanzato nei confronti dell'Inps, una istanza (datata 7.7.2020) di riscatto ex art. 13 l. 12.08.1962 n.1338 in relazione al servizio svolto in convenzionamento dal 27.07.1983 al 31.07.1986;

- il dott. *omissis*, con domanda del 29.12.2021, ha denunciato l'omesso versamento dei contributi previdenziali in riferimento al medesimo periodo e ha chiesto la riliquidazione della pensione VOCUM 06700889, nonché, in via subordinata, il riscatto ex art. 13 l. 12.08.1962 n. 1338;

- che l'ASL di Brindisi – Area Gestione del Personale, con atto 19.01.2022 n. 5926 (doc. all. 11), ha comunicato di non poter accogliere l'istanza dell'appellante, in ragione dell'intervenuto annullamento, ormai da più di trent'anni, da parte del Co.Re.Co. con atto n. 9443/1990, della deliberazione USL BR/3 n. 699/1989.

Tanto premesso, l'ASL di Brindisi ha sostenuto che l'appello debba considerarsi inammissibile e infondato, per le ragioni di seguito esposte.

a) innanzitutto, vi sarebbe difetto di giurisdizione della Corte dei conti, considerato che il Co.Re.Co aveva annullato la delibera di retrodatazione, anche ai fini previdenziali, del rapporto di lavoro (di natura convenzionale), delibera non impugnata dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione.

Anche la sentenza del pretore di Ceglie Messapica n. 81/1987 non sarebbe utilmente invocabile in quanto non indica in alcun modo il periodo preso in esame, né contiene una statuizione in ordine alla tipologia del rapporto di lavoro in termini di equiparazione all'impiego pubblico con inquadramento in ruolo (materia comunque, *illo tempore*, soggetta alla giurisdizione del G.A.).

Inoltre, vi sarebbe difetto di giurisdizione del giudice contabile anche con riguardo alla domanda risarcitoria *“al pagamento [...] delle differenze di Indennità Premio di Servizio ex L. 8 marzo 1968 n. 152, per computo, nella contribuzione maturata, anche di quella relativa al periodo dal 27/07/1983 al 31/07/1986, oltre rivalutazione monetaria ed interessi”*.

b) Nel merito, l'ASL ha sostenuto che la domanda attorea sarebbe

infondata in quanto il diritto all'integrazione previdenziale si fonderebbe essenzialmente sul presunto riconoscimento del servizio, svolto in convenzione dal 27.07.1983 al 31.07.1986, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Previdenza Sanitari e all'I.N.A.D.E.L., che sarebbe intervenuto ad opera dal Comitato di gestione della USL BR/3 con Deliberazione 06.09.1989 n. 699, tuttavia annullata dal Co.Re.Co con delibera non impugnata.

In proposito, l'ASL ha invocato il disposto dell'art. 13 della legge n. 498/1992, gli enti pubblici locali *"...non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione"*.

Nel caso di specie è lo stesso *omissis* che, nel richiedere un certificato di servizio per il periodo in questione, ha parlato di attività *"a gettoni di presenza"* (dunque, libero-professionale con compensi) e la stessa sentenza pretorile già richiamata ha ritenuto la *"...preminenza dei caratteri del rapporto convenzionale tra professionisti e Presidio ospedaliero..."*, dovendo, dunque, il soggetto procedere in autonomia al versamento dei propri contributi previdenziali.

Del tutto irrilevanti sarebbero, poi, le richieste istruttorie avanzate, anche in questa sede, dall'appellante, tanto più che alcuni degli atti risultano già versati nel fascicolo processuale.

Infondate sarebbero, altresì, per le medesime ragioni, le istanze di risarcimento dei danni, tanto più in quanto non assistite da prova degli

elementi costitutivi dell'atto illecito e del danno.

Infine, in via subordinata, l'ASL ha eccepito l'intervenuta prescrizione in ordine al presunto versamento contributivo nel periodo in questione, avendo l'appellante presentato domanda soltanto il 7.7.2020.

L'ASL ha concluso chiedendo di respingere l'appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 2 luglio 2026, le parti presenti hanno richiamato le argomentazioni e conclusioni già rassegnate in atti.

L'Inps, pur ritualmente evocato, non risulta costituito in giudizio.

Motivi della decisione

[1] Avuto riguardo all'unico motivo di ricorso dispiegato dal ricorrente, occorre ricostruire lo *status* giudico dell'appellante con riguardo al periodo temporale in questione.

Dall'esame degli atti emerge che il dott. *omissis*, nel periodo dal 27.7.1983, al 31.7.1986, ha svolto l'attività di medico chirurgo in regime di convenzione (rapporto che il Pretore di Ceglie Messapica, con la sentenza n. 81/87, per quanto evincibile, ha qualificato come co.co.co.) con la USL BR/3 (poi confluita nell'attuale ASL BR), con servizio cd. "*a gettoni di presenza*" per un totale di n. 4128 ore (così lo stesso medico in una richiesta di certificato di servizio datata 6.11.1986) nel Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Ceglie Messapica (come da certificato di servizio versato in atti).

Con deliberazione n. 680 del 22.7.1986, il Commissario dell'USL BR/3 (poi confluita nell'ASL di Brindisi) ha disposto l'inquadramento straordinario in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno di alcuni

medici (tra cui il *omissis*) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 207/1985, con decorrenza dal giorno 1 del mese successivo alla presa d'atto del provvedimento (1.8.1986).

Detto articolo 3 della legge n. 207/1985 prevede, tra l'altro, che detto personale *"è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità ..."*.

Successivamente, il Comitato di gestione della USL BR/3, con Deliberazione 06.09.1989 n. 699 (in atti nel fascicolo di primo grado), *"lette le istanze dei sanitari interessati tendenti ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato in convenzionamento ai fini della previdenza obbligatoria alla Cassa di previdenza sanitari ed all'Inadel"*, ha disposto il riconoscimento del servizio reso in regime di convenzionamento dal dott. *omissis* nel periodo sopra indicato, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Previdenza Sanitari e all'INADEL.

Tuttavia, detta deliberazione, in esito ad una preliminare richiesta di chiarimenti con atto n. 59013 del 27.10.1989 (in atti), è stata annullata con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Puglia n.9443 in data 21.02.1990 per violazione di legge ed eccesso di potere (in atti), provvedimento mai impugnato.

Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, stante l'avvenuto annullamento, *"risulta caducato il presupposto giuridico da cui muove il complessivo impianto di pretese avanzato con l'odierno ricorso"*.

Peraltro, detto annullamento appare conforme al disposto del

menzionato art. 3 della legge n. 207/1985, che prevedeva per l'appunto che l'immissione straordinaria nei ruoli dei medici in questione non avesse effetti retroattivi.

Pertanto, l'attività svolta precedentemente dall'appellante rimane soggetta al regime giuridico, anche previdenziale, proprio dei rapporti convenzionali in questione.

[2] Con riguardo a detto regime previdenziale, peraltro, in disparte ogni considerazione con riguardo all'individuazione dell'ente competente e del giudice provvisto di giurisdizione, appare evidentemente fondata l'eccezione di prescrizione avanzata già in primo grado e ribadita in questa sede dall'ASL di Brindisi, considerato che l'attività lavorativa in convenzione è stata espletata dal 27.7.1983 al 31.7.1986 e che l'appellante ha richiesto la contribuzione previdenziale in questione soltanto in data 07.07.2020.

In proposito, pare appena il caso di osservare che nella specie, proprio in ragione della natura convenzionale (e non di pubblico dipendente) dell'attività in questione, non risulta testualmente applicabile la speciale disciplina di differimento dei termini di prescrizione prevista dal comma 10-bis (inserito dal d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019) dell'art. 3 della legge n. 335/1995, che si applica esclusivamente alle *“gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

L'appello non risulta, dunque, meritevole di condivisione, rimanendo

logicamente e giuridicamente assorbita ogni altra argomentazione avanzata dall'appellante.

[3] Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuita *ex lege* del contenzioso previdenziale pubblico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da *omissis* e iscritto al n. **62399** del ruolo generale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, a beneficio dell'ASL di Brindisi.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Natale Longo

Enrico Torri

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/07/2026

Per IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente